

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
NELL'ATTUAZIONE DELLE OPERE PER I "XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO – 2026"**

Tra

Il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Massimo Ferrarese

L'ANCE di Taranto nella persona del Presidente Vito Messi

Le OOSS Feneal Uil Taranto, Filca CISL Taranto, Fillea CGIL Taranto nelle persone dei rispettivi segretari provinciali Ivo Fiore, Gianmarco Passiatore e Francesco Bardinella

d'ora innanzi denominate "le Parti" per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa

Premesso che

- È volontà comune delle Parti quella di assicurare celerità della realizzazione delle opere previste per i XX Giochi del Mediterraneo del 2026, nel rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolarità del lavoro, tutela della concorrenza e prevenzione delle infiltrazioni criminali, nonché per assicurare condizioni retributive più vantaggiose a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione degli interventi previsti;
- Quanto sancito e sottoscritto nel presente protocollo si estende ed applica a tutti i soggetti attuatori delle opere previste per la realizzazione dei "XX Giochi del Mediterraneo 2026";
- Il settore degli appalti è da tempo attenzionato dalle Istituzioni per le forti esposizioni al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, per il ricorso al lavoro nero e/o irregolare, per la ripetuta mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali nonché per il cosiddetto *dumping* contrattuale;
- la legalità è il primo presidio perché possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra soggetti economici ed è dovere delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali collaborare affinché la concorrenza assuma valore sostanziale anche per lo sviluppo del settore degli appalti, in specie in relazione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla tutela dei lavoratori e delle imprese "sane";
- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli d'intesa ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi che innalzano il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa non solo ai fini antimafia, implementando ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo nell'ambito dei pubblici appalti ma anche con riferimento alla sicurezza ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori;

Considerato che

- è obiettivo comune delle Parti garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di salubrità degli ambienti di lavoro oltre che sulla regolarità di quest'ultimo nell'ambito del territorio della Provincia di Taranto e in tutti i luoghi dove verranno realizzate le infrastrutture della manifestazione sportiva di cui sopra;
- le Parti riconoscono il preminente interesse pubblico della tutela della massima legalità e sicurezza nell'ambito degli appalti pubblici, impegnandosi a programmare e convocare incontri preventivi con le parti sociali firmatarie del presente Protocollo
- il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e di quelle contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 - Obiettivi e ambito di applicazione

I contenuti del presente Protocollo si applicano alle opere affidate, nei limiti di cui al successivo art. 14, e da affidare da parte del Commissario e dei diversi soggetti attuatori previsti.

Si precisa che le prescrizioni del presente Protocollo si applicano indipendentemente dall'importo dei contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento.

La finalità è quella di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità, con riferimento alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, del contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro generale di rispetto delle norme di legge e della contrattazione di settore.

Art. 3 - Verifiche antimafia

Il Commissario Straordinario ed i soggetti attuatori assicureranno in ogni fase del procedimento l'attuazione puntuale delle verifiche prescritte dalla normativa in materia antimafia e l'adozione di ogni eventuale conseguente provvedimento.

Art. 4 - Applicazione dei contratti collettivi

Viene fatto obbligo di applicazione, nei confronti del personale impiegato nei cantieri delle opere dei XX Giochi del Mediterraneo, delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 così come riformato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ed all'Allegato I.01 dallo stesso provvedimento introdotto.

Le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano che per gli appalti di lavori e per le attività rientranti nell'allegato X del Dlgs. 81/08 i CCNL di riferimento sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (codici CNEL codici F012, F015 e F018)

Resta inteso che, come da art. 3 comma 2 del citato Allegato I.01, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma I, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 5 dell'art. 4 del citato Allegato, resta inteso che per le lavorazioni edili è da considerarsi parametro della valutazione di equivalenza il rispetto degli obblighi di denuncia alla Cassa edile.

Art. 5 - Clausole

La stazione appaltante si impegna a predisporre la documentazione contrattuale nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo con specifica attenzione inoltre a quanto previsto all'art. 119 c. 12 del d. lgs 36/23 così come modificato dal citato Correttivo, e nel caso di appalti di lavori superiori ai 30 giorni, all'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente, alla verifica di la regolarità contributiva attraverso il DOL e la certificazione di congruità ai sensi del d. lgs 143/2021. La presente intesa è allegata agli atti di gara e ai contratti.

Art. 6 - Impegni per la tutela dei lavoratori

Con la cadenza prevista dalle norme di settore e dai C.C.N.L. di riferimento, saranno effettuate l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia.

Le Aziende comunicano alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto e al Commissario Straordinario i nominativi degli R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati. Il mandato dell'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

In mancanza di tali figure, le imprese possono richiedere ed usufruire del servizio svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) che siano stati regolarmente eletti o designati nel rispetto di accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulati dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 – Tutela del lavoro e subappalti

Le parti riconoscono che attraverso il ricorso al subappalto a cascata possa aumentare il rischio di situazioni che non tutelino e compromettano le condizioni di lavoro.

Al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza tale scopo, per le procedure di gara ancora da indire, le Parti definiscono che, sulla base di quanto previsto dall'art. 119, commi 2 e 17 del D.Lgs.36/2023, tutte le lavorazioni di cui all'Allegato X del DLgs 81/2008 non formino oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

Sempre con riferimento a tali procedure da indire, si condivide inoltre che il RUP prima di autorizzare il subappalto verifichi il rispetto delle norme di cui all'art.119 del D.Lgs.36/2023 che attengono al pieno riconoscimento dei costi della manodopera e della sicurezza come definiti dall'art.41 comma 14 del D.Lgs.36/2023, alla parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e in subappalto, alla corretta applicazione del CCNL in attuazione delle norme di cui al citato art.11 ed Allegato I01, alla verifica di congruità. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023(costi della manodopera non soggetti a possibili ribassi), in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale dovranno essere verificate dalla stazione appaltante anche in riferimento agli indicatori di cui all'articolo 110 comma 3 e comma 5 del Dlgs. 36/2023 e saranno oggetto di apposita informazione alle OO.SS. firmatarie la presente intesa.

Le Parti inoltre condividono l'esigenza di dare attuazione nelle procedure di gara da indire alla previsione di cui al comma 2 dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo I, comma I, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 8 - Prevenzione del lavoro grigio

Al fine di prevenire il ricorso a tipologie contrattuali atipiche, si applicherà prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato.

Art. 9 – Badge di cantiere

Per gli appalti di lavori, ai sensi delle vigenti norme di cui al D.Lgs. 81/2008, tutti i lavoratori presenti in cantiere, nello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono essere dotati di badge di riconoscimento personali. Tale obbligo si estende a tutti i lavoratori autonomi presenti a qualunque titolo in cantiere.

Sulla base delle iniziative già realizzate in altri territori, attraverso il supporto tecnico della Cassa Edile e d'intesa con gli enti ispettivi e di controllo, le Parti valuteranno la possibilità di introdurre il badge di cantiere digitale. Per quanto attiene ai lavoratori dipendenti il badge è utilizzato ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

Art. 10 - Formazione obbligatoria

Per gli appalti aventi ad oggetto lavorazioni edili al fine di certificare che i percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza – di primo ingresso, periodici e specifici – destinati a tutti i lavoratori impiegati nei cantieri siano riconosciuti e conformi agli standard richiesti, le imprese impegnate nei cantieri si potranno avvalere del Formedil CPT di Taranto.

Art. 11 - Regolarità contributiva – Attestazione di congruità

Le stazioni appaltanti titolari di procedimenti relativi all'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di cui ai XX Giochi del Mediterraneo, acquisiscono d'ufficio, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli istituti INPS o INAIL e dalla Cassa Edile. Il DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall'autocertificazione.

Il DURC ha validità di 120 giorni e deve essere richiesto nei confronti delle aziende affidatarie per l'aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto, per il pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale.

La verifica della regolarità è prevista in capo anche ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici.

Nel caso in cui, ad esito delle verifiche emergessero irregolarità contributive, la stazione appaltante dovrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Resta inteso che, per le sole lavorazioni edili, l'Attestato di Congruità di Cantiere rilasciato dalla Cassa Edile certifica la sola "congruità" della manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori.

Art. 12 - Pagamenti e inadempienze

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 119 comma 8, nonché dell'art. 11 commi 5 e 6 del DLgs 36/2023, procedendo al versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori.

Art. 13 - Sistema di Relazioni, Tavolo di monitoraggio e istituzioni Banca Dati

Le Parti, al fine di garantire una costante osservazione delle attività previste e gli opportuni interventi, costituiscono un Tavolo di monitoraggio ove confluiscono tutte le informazioni necessarie per esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'andamento dei cantieri e la regolarità dell'impiego della manodopera.

Nel corso della durata dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, il Tavolo si confronterà sulle corrette attuazioni delle previsioni della contrattazione collettiva applicata ai sensi delle sopradette norme.

A tale scopo, in collaborazione e con il supporto della Cassa Edile della Provincia Jonica, viene istituita una banca dati accessibile attraverso una piattaforma telematica ed attraverso un canale di comunicazione dedicato si forniranno i dati occupazionali aggregati relativi a imprese e lavoratori denunciati, denunce dei cantieri, versamenti, elenco delle imprese che risultano aver chiesto ammortizzatori sociali o aderenti a forme contrattuali atipiche. Inoltre, su richiesta dell'Ufficio del Commissario la Cassa Edile fornirà lo stato della certificazione di Congruità e del DOL delle imprese coinvolte negli appalti relativi ai Giochi.

L'Ufficio del Commissario si impegna tempestivamente a fornire i dati delle aziende appaltatrici e sub appaltatrici dei cantieri interessati.

Resta inteso che lo scambio d'informazioni e di dati di cui sopra dovranno avvenire:

- nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 – di seguito “GDPR – e al D. LGS 10 agosto 2018, n. 101;
- limitatamente ai dati personali necessari, pertinenti e adeguati rispetto alle finalità del presente Protocollo, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati espresso dall'allegato articolo 5, lett. c). del GDPR.

Art. 14 - Efficacia giuridica e durata

Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti con procedure di gara indette successivamente alla data di sottoscrizione e per le sole previsioni non incidenti sui rapporti contrattuali in essere, compatibilmente con le valutazioni che potranno essere condivise al Tavolo di cui all'art.13, agli appalti in corso di esecuzione.

Il presente Protocollo ha durata fino al previsto avvio dei XX Giochi del Mediterraneo.

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto,

Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

.....

ANCE Taranto

.....

Feneal Uil Taranto

.....

Filca CISL Taranto

.....

Fillea CGIL Taranto

.....